



Decreto Dirigenziale n. 405 del 22/09/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL 08/09/2011 PRESSO IL DEPOSITO ALIMENTI "FRIGO CASERTA SRL" SITO A GRICIGNANO DI AVERSA (CE) - VIOLAZIONE ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO CE 178/02 IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI - CONVALIDA SEQUESTRO E DISTRUZIONE MERCE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D. Lgs n° 181 del 23/06/2003 art. 16 la po testà sanzionatoria in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità è stata attribuita alle Regioni competenti per territorio;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 559 del 16/07/02 con il quale è stato delegato il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali che a seguito della L. R. n. 12 del 28/11/07 è attualmente denominato Settore Regolazione dei Mercati, all'irrogazione, tramite motivata Ordinanza di ingiunzione, delle sanzioni amministrative nei confronti del pubblico esercente al quale è stato elevato processo verbale da parte degli organi di vigilanza sul territorio ai sensi della L. 689/81;

VISTO il verbale di sequestro amministrativo del 08/09/2011 redatto dal personale del Nucleo Carabinieri NAS di Caserta, nel quale si constata che il sig. Di Girolamo Claudio nato ad Aversa il 10/03/1968 in qualità di legale rappresentante della "Casearia SANT'ANTIMO srl" con sede legale in Sant'Antimo (NA), ha violato il regolamento CE n. 178/02 in materia di rintracciabilità di prodotti alimentari in quanto commercializzava una partita di latte, per la quale il sig. Di Girolamo Claudio non è stato in grado di fornire all'autorità di controllo, su richiesta, alcun documento relativo all'acquisto o informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti o idonea documentazione da garantire la tracciabilità/rintracciabilità del prodotto, in violazione al Regolamento CE 178/02 art. 18 comma 2, punibile dall'art. 2 del D. Lgs. 190/06 con una sanzione da € 750,00 a € 4.500,00; Tali Prodotti essendo destinati al consumo umano sono stati sottoposti a sequestro amministrativo dai verbalizzanti e affidati in giudiziale custodia senza facoltà d'uso al sig. Di Girolamo Claudio;

VISTE: la legge 24/11/1981, n. 689, la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTO l'art. 18 del Reg. Ce 178/02 in materia di rintracciabilità dei prodotti alimentari;

RILEVATO che sono state osservate le garanzie di legge in fase di sequestro;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa "Irrogazioni sanzioni amministrative per violazioni normative commerciali D. P. R. 689/81 e L. R. 13/83 – Contenzioso de Servizio";

SI DISPONE

- **la convalida** del sequestro e la distruzione degli alimenti sequestrati e di cui non si conosce la provenienza, con eventuali spese a carico del sig. Di Girolamo Claudio sopra generalizzato;

Il presente atto viene inviato per la notifica e l'esecuzione, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D. P. R. n° 571/82, all'ufficio cui appartengono o i pubblici Ufficiali che hanno eseguito il sequestro, al Settore Regolazione dei Mercati e al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
(Dr. L. Califano)